



Normativa e giurisprudenza di interesse per la Giustizia amministrativa a cura dell'Ufficio studi, massimario e formazione.

Indice

Corte di giustizia dell'Unione Europea

1. Corte giust. UE, 10 novembre 2020, causa C-644/18, sul superamento da parte della Repubblica Italiana dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10.

Corte costituzionale

2. Corte cost., 12 novembre 2020 n. 236, sui limiti della competenza legislativa di una legge della Regione Veneto in materia di sicurezza pubblica che ha istituito una sorta di "controllo di vicinato";
3. Corte cost., 9 novembre 2020 n. 234, sulle pensioni di elevato importo, sono legittimi il "raffreddamento" della rivalutazione automatica e il contributo di solidarietà, solo se ragionevoli e proporzionati, anche nella durata;
4. Corte cost., 6 novembre 2020 n. 231, sulla competenza in materia di gestione delle risorse idriche e dichiarazione di illegittimità di alcune disposizioni in materia della Regione Sicilia.

Corte di cassazione

5. Cass. civ., sez. un., 11 novembre 2020 n. 25369, sull'applicabilità o meno ai direttori generali di una ASL della disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001;
6. Cass. civ., sez. un., 29 ottobre 2020 n. 23901, sull'accertamento del diritto dei sanitari a ricevere un'adeguata remunerazione per l'attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e per l'accertamento del diritto di vedersi

ricosciuto il titolo ed il punteggio spettante in base alle direttive comunitarie in materia.

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali amministrativi Regionali

7. C.g.a., sez. giurisd., 14 novembre 2020, n. 795, sulla sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica prevista dall'art. 5 del d.l. n. 76 del 2020;
8. Cons. Stato, sez. III, 11 novembre 2020, n. 6926, sulla potestà dei Comuni di derogare alla legislazione statale dell'ISEE;
9. Cons. Stato, sez. IV, 10 novembre 2020, n. 6925, all'Adunanza plenaria gli effetti della nomina del Commissario *ad acta*, nominato nel giudizio sul silenzio, e la permanenza del potere di provvedere in capo all'Amministrazione;
10. Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6922, sull'invalidità derivata ad effetto caducante;
11. Cons. Stato, sez. III, 10 novembre 2020, n. 6453, sulla didattica a distanza nella Regione Campania nella scuola dell'infanzia e primaria;
12. Cons. Stato, sez. III, 9 novembre 2020, n. 6908, alla Corte costituzionale la norma del Codice del terzo settore che destina i contributi per l'acquisto di ambulanze alle sole organizzazioni di volontariato e non anche alle Onlus;
13. Cons. Stato, sez. III, 3 novembre 2020, n. 6786, in sede di presentazione dell'offerta di gara i costi indiretti della commessa non vanno computati nel costo della manodopera.
14. Cons. Stato, sez. III, 2 novembre 2020, n. 6755, sul risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria;
15. Cons. Stato, sez. IV, 27 ottobre 2020, n. 6558, sulla permanenza o nomina nella Commissione tributaria del componente, designato dalla Regione siciliana del C.g.a., dopo la cessazione delle funzioni di magistrato;
16. T.a.r. per il Lazio, sez. I, 13 novembre 2020, n. 11814, in tema di giurisdizione sui provvedimenti del C.S.M.;
17. T.a.r. per la Campania, Napoli, sez. V, 9 novembre 2020, n. 2025, sulla didattica a distanza nella Regione Campania nella scuola dell'infanzia e primaria.

Consiglio di Stato – Pareri

18. Cons. Stato, sez. I cons., 13 novembre 2020, n. 1807, principi generali sull'attività consultiva del Consiglio di Stato.

Normativa ed altre novità di interesse

19. [Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149](#) - Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 279 del 09-11-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020;

20. [Decreto legge 7 novembre 2020, n. 148](#) - Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 278 del 07-11-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2020.

Corte di giustizia dell'Unione Europea

(1)

La Corte di giustizia UE si è pronunciata sul superamento, da parte della Repubblica italiana, dei valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10.

[Corte di giustizia dell'Unione Europea, Grande Sezione – sentenza 10 novembre 2020 \(causa C-644/18\) - Commissione europea contro Repubblica italiana](#)

La Corte di giustizia UE ha evidenziato che la Repubblica italiana, avendo superato, in maniera sistematica e continuata, i valori limite applicabili alle concentrazioni di particelle PM10, superamento che è tuttora in corso, è venuta meno all'obbligo sancito dal combinato disposto dell'articolo 13 e dell'allegato XI della direttiva 2008/50/CE del Parlamento europeo e del Consiglio, del 21 maggio 2008, relativa alla qualità dell'aria ambiente e per un'aria più pulita in Europa e non avendo adottato, a partire dall'11 giugno 2010, misure appropriate per garantire il rispetto dei valori limite fissati per le concentrazioni di particelle PM10 in tutte tali zone, è venuta meno agli

obblighi imposti dall'articolo 23, paragrafo 1, della direttiva 2008/50, letto da solo e in combinato disposto con l'allegato XV, parte A, di tale direttiva, e, in particolare, all'obbligo previsto all'articolo 23, paragrafo 1, secondo comma, di detta direttiva, di far sì che i piani per la qualità dell'aria prevedano misure appropriate affinché il periodo di superamento dei valori limite sia il più breve possibile.

Corte costituzionale

(2)

La Corte costituzionale si pronuncia sui limiti della competenza legislativa di una legge della Regione Veneto in materia di sicurezza pubblica che ha istituito una sorta di "controllo di vicinato".

[Corte costituzionale, sentenza 12 novembre 2020 n. 236, Pres. Morelli, Est. Viganò](#)

La Corte costituzionale dichiara l'illegittimità della legge della Regione Veneto 8 agosto 2019, n. 34 (Norme per il riconoscimento ed il sostegno della funzione sociale del controllo di vicinato nell'ambito di un sistema di cooperazione interistituzionale integrata per la promozione della sicurezza e della legalità), che ha inteso stimolare la collaborazione fra amministrazioni statali, istituzioni locali e società civile «al fine di sostenere processi di partecipazione alle politiche pubbliche per la promozione della sicurezza urbana ed integrata, di incrementare i livelli di consapevolezza dei cittadini circa le problematiche del territorio e di favorire la coesione sociale e solidale», mediante il riconoscimento e il sostegno del «controllo di vicinato», definito dal comma 2 dell'art. 2 come «quella forma di cittadinanza attiva che favorisce lo sviluppo di una cultura di partecipazione al tema della sicurezza

urbana ed integrata per il miglioramento della qualità della vita e dei livelli di coesione sociale e territoriale delle comunità, svolgendo una funzione di osservazione, ascolto e monitoraggio, quale contributo funzionale all'attività istituzionale di prevenzione generale e controllo del territorio». Tale legge, infatti, disciplina direttamente forme di collaborazione tra Stato ed enti locali con il sostegno della Regione, in una materia di esclusiva competenza statale, in cui l'intervento del legislatore regionale è ammissibile soltanto nel rispetto delle procedure e dei limiti sostanziali stabiliti dal legislatore statale ai sensi dell'art. 118, terzo comma, Cost.

(3)

La Corte costituzionale si pronuncia sulle pensioni di elevato importo, ritenendo legittimi il “raffreddamento” della rivalutazione automatica e il contributo di solidarietà, solo se ragionevoli e proporzionati, anche nella durata.

[Corte costituzionale, sentenza 9 novembre 2020 n. 234, Pres. Morelli, Est. Petitti](#)

La Corte costituzionale ha dichiarato, da un lato, non fondate le questioni di legittimità costituzionale sollevate in riferimento al “raffreddamento” triennale della rivalutazione automatica e, dall'altro, le ha accolte limitatamente alla durata quinquennale del contributo di solidarietà.

Secondo la Corte, la misura limitativa della rivalutazione automatica, finalizzata dal legislatore al perseguimento di obiettivi interni al sistema previdenziale aventi un orizzonte triennale (finanziamento della “quota 100”), non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità, poiché comunque garantisce un – seppur parziale, ma non simbolico – recupero dell'inflazione anche alle pensioni di maggiore consistenza.

Riguardo al contributo di solidarietà, la Corte ha osservato che questa misura, diretta al perseguimento dei già menzionati obiettivi triennali interni

al sistema pensionistico, non viola i principi di ragionevolezza e proporzionalità e risulta costituzionalmente tollerabile in quanto opera secondo un criterio di progressività e fa comunque salvo il trattamento minimo di 100.000 euro lordi annui.

La Corte ha ritenuto tuttavia irragionevole per sproporzione la durata quinquennale del prelievo. Tale durata è eccessiva rispetto all'ordinaria proiezione triennale del bilancio di previsione dello Stato e all'estensione nel tempo degli obiettivi perseguiti dalla misura, oltre che disallineata rispetto al limite temporale dell'intervento limitativo della perequazione, pur disposto nella medesima legge di bilancio.

(4)

La Corte costituzionale si pronuncia sulla competenza in materia di gestione delle risorse idriche e dichiara illegittime alcune disposizioni in materia della Regione Sicilia.

[Corte costituzionale, sentenza 6 novembre 2020 n. 231, Pres. Morelli, Est. De Pretis](#)

La Corte costituzionale ha chiarito che in base all'art. 136 Cost., è preclusa al legislatore la possibilità di mantenere in vita o ripristinare, sia pure indirettamente, gli effetti di una disciplina legislativa che ha formato oggetto di una pronuncia di illegittimità costituzionale.

Il giudicato costituzionale è violato non solo quando il legislatore emana una norma che costituisce una mera riproduzione di quella già dichiarata illegittima, ma anche quando la nuova disciplina mira a perseguire e raggiungere, anche se indirettamente, esiti corrispondenti.

La disciplina diretta al superamento della frammentazione verticale della gestione delle risorse idriche, con l'assegnazione a un'unica Autorità

preposta all'ambito delle funzioni di organizzazione, affidamento e controllo della gestione del servizio idrico integrato, è ascrivibile alla competenza legislativa esclusiva dello Stato in materia di tutela della concorrenza, essendo essa diretta ad assicurare la concorrenzialità nel conferimento della gestione e nella disciplina dei requisiti soggettivi del gestore, allo scopo di assicurare l'efficienza, l'efficacia e l'economicità del servizio.

La Corte costituzionale ha, pertanto, dichiarato l'illegittimità costituzionale dell'art. 4, commi 1 e 2, della legge della Regione Siciliana 11 agosto 2017, n. 16.

La presente sentenza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

Corte di cassazione, sezioni unite civili

(5)

Le Sezioni unite si pronunciano sull'applicabilità o meno ai direttori generali di una ASL della disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili – sentenza 11 novembre 2020 n. 25369 - Pres. Spirito, Est. Tria](#)

Le Sezioni unite ha chiarito che al direttore generale di un ente del S.S.N. (nella specie, di una AUSL) si applica la disciplina generale in materia di incompatibilità e cumulo di incarichi prevista dall'art. 53 del d.lgs. n. 165/2001 (nonché, *ratione temporis*, dal d.lgs n. 39 del 2013 dettata per i titolari di incarichi dirigenziali), dovendo essere letto in questo senso il comma 10 dell'art. 3-bis del d.lgs n. 502 del 1992, con la precisazione che ai suddetti fini non ha alcun rilievo il fatto che il rapporto del direttore generale di un ente del SSN – peraltro dal legislatore qualificato “esclusivo” – sia di natura

autonoma e sia regolato da un contratto di diritto privato, perché quel che conta è lo svolgimento di funzioni in qualità di “agente dell’Amministrazione pubblica”.

(6)

Le Sezioni unite hanno rimesso alla Corte di giustizia UE la questione relativa all’accertamento del diritto dei sanitari a ricevere un’adeguata remunerazione per l’attività svolta durante il periodo di formazione specialistica e al diritto di vedersi riconosciuto il titolo ed il punteggio spettante in base alle direttive comunitarie in materia.

[Corte di cassazione, sezioni unite civili – ordinanza 29 ottobre 2020 n. 23901 - Pres. Virgilio, Est. Valitutti](#)

Le Sezioni unite, in sede di rinvio pregiudiziale, hanno rimesso alla Corte di giustizia dell’Unione Europea il seguente quesito:

«Se l’art. 189, terzo comma, del Trattato sull’Unione Europea e gli artt. 13 e 16 della Direttiva 82/76/CEE del Consiglio, del 26 gennaio 1982, che modifica la direttiva 75/362/CEE e la direttiva 75/363/CEE, ostino ad un’interpretazione secondo cui il diritto alla remunerazione adeguata previsto dall’art. 13 della Direttiva 82/76/CEE a favore dei sanitari che svolgano l’attività di formazione, sia a tempo pieno che a tempo ridotto, e sempre che sussistano tutti gli altri requisiti richiesti dalla normativa e dalla giurisprudenza europea, spetta anche ai medici che si siano iscritti ad una scuola di specializzazione in anni precedenti l’anno 1982, e che siano in corso al 1° gennaio 1983. Se il diritto al risarcimento del danno per il ritardo nel recepimento della Direttiva suindicata da parte dello Stato italiano competa di conseguenza, anche a detti sanitari, limitatamente alla frazione di risarcimento successiva al 1° gennaio 1983».

Consiglio di Stato, Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione siciliana e Tribunali Amministrativi Regionali

(7)

Il C.g.a. si pronuncia sull'applicabilità (escludendola) della disciplina sulla "sospensione dell'esecuzione di un'opera pubblica", previsto dal d.l. n. 76 del 2020, convertito dalla l. 120 del 2020, alle controversie in materia di appalti pubblici.

[Consiglio di giustizia amministrativa per la Regione Siciliana, sezione giurisdizionale, 14 novembre 2020, n. 795, decreto cautelare, Pres. ed Est. De Nictolis](#)

Il C.g.a. ha evidenziato che l'art. 5 d.l. n. 76/2020 (*Sospensione dell'esecuzione dell'opera pubblica*)

a) riguarda i soli appalti sopra soglia comunitaria;

b) riguarda i provvedimenti amministrativi di sospensione dei lavori, disposti dalla stazione appaltante per autonoma determinazione, e non si estende ai provvedimenti cautelari del giudice né alle sospensioni di lavori disposte dalla stazione appaltante in esecuzione di provvedimenti giurisdizionali;

c) non è applicabile (al di là della soglia comunitaria) al caso di una controversia sull'aggiudicazione di una gara.

Ha poi precisato che la paventata "sospensione dei lavori" a scapito dell'interesse pubblico al sollecito completamento dell'opera non è sempre un risultato inevitabile derivante dalla sentenza di primo grado, potendo essere, comunque, neutralizzato dal subentro del ricorrente vittorioso, senza soluzione di continuità e senza danno per l'interesse pubblico.

(8)

La III Sezione si pronuncia sulla potestà dei Comuni di derogare alla legislazione statale in materia di ISEE.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 11 novembre 2020, n. 6926 - Pres. Frattini, Est. Santoleri](#)

Non può essere riconosciuta ai Comuni una potestà di deroga alla legislazione statale dell'ISEE, così come prevista dal d.P.C.M. 5 dicembre 2013, n. 159.

Ha ricordato la Sezione che l'Indicatore ISEE costituisce lo strumento di valutazione, attraverso criteri unificati, della situazione economica di coloro che richiedono prestazioni sociali agevolate. La determinazione e l'applicazione dell'indicatore ai fini dell'accesso alle prestazioni sociali agevolate, nonché della definizione del livello di compartecipazione al costo delle medesime, costituisce livello essenziale delle prestazioni, ai sensi dell'art. 117, comma 2, lett. m), Cost., fatte salve le competenze regionali in materia di normazione, programmazione e gestione delle politiche sociali e socio-sanitarie e ferme restando le prerogative dei comuni (Cons. Stato, sez. III, 23 luglio 2015, n. 3640).

La Sezione ha in più occasioni ribadito che "l'ISEE resta, dunque, l'indefettibile strumento di calcolo della capacità contributiva dei privati e deve scandire le condizioni e la proporzione di accesso alle prestazioni agevolate, non essendo consentita la pretesa del Comune di creare criteri avulsi dall'ISEE con valenza derogatoria ovvero finanche sostitutiva" (Cons. Stato, sez. III, 13 novembre 2018, n. 6371).

La III Sezione si è pronunciata sulla invalidità derivata ad effetto caducante.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 10 novembre 2020, n. 6922 – Pres. Garofoli, Est. De Berardinis](#)

La Sezione ha chiarito che, in tema di invalidità derivata ad effetto caducante, l'illegittimità ed il conseguente annullamento dell'atto presupposto determinano l'illegittimità di quello conseguente, venendo meno la situazione giuridica che costituisce la condizione unica e necessaria per la sua legittima esistenza; l'annullamento del provvedimento presupposto si ripercuote su quello presupponente, che è travolto e caducato. Nella specie, il rapporto di presupposizione è stato ritenuto sussistente tra il d.m. 2 aprile 2015, n. 70 (Regolamento recante definizione degli standard qualitativi, strutturali, tecnologici e qualitativi relativi all'assistenza ospedaliera) e un decreto del Commissario *ad acta* per la Sanità della Regione Lazio.

(10)

La IV Sezione rimette all'Adunanza plenaria gli effetti dell'insediamento del Commissario *ad acta*, nominato nel giudizio sul silenzio, e la permanenza del potere di provvedere in capo all'Amministrazione.

[Consiglio di Stato, sezione IV, ordinanza 10 novembre 2020, n. 6925 - Pres. Maruotti, Est. Conforti](#)

Sono rimesse all'Adunanza plenaria le questioni se, nel giudizio proposto avverso il silenzio serbato dall'Amministrazione su una istanza del privato:
a) la nomina del commissario *ad acta*, disposta ai sensi dell'art. 117, comma

3, c.p.a., oppure il suo insediamento comportino – per l'amministrazione soccombente nel giudizio proposto avverso il suo silenzio – la perdita del potere di provvedere sull'originaria istanza, e dunque se l'amministrazione possa provvedere 'tardivamente' rispetto al termine fissato dal giudice amministrativo, fino a quando il commissario ad acta eserciti il potere conferitogli (e, nell'ipotesi affermativa, quale sia il regime giuridico dell'atto del commissario ad acta, che non abbia tenuto conto dell'atto 'tardivo' ed emani un atto con questo incoerente); b) per il caso in cui si ritenga che sussista – a partire da una certa data – esclusivamente il potere del commissario *ad acta*, quale sia il regime giuridico dell'atto emanato 'tardivamente' dall'Amministrazione.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(11)

La III Sezione si pronuncia in via monocratica sulla didattica a distanza nella Regione Campania nella scuola dell'infanzia e primaria.

[Consiglio di Stato, sezione III, decreto cautelare 10 novembre 2020, n. 6453 - Pres. ed Est. Frattini](#)

Non deve essere sospeso il decreto monocratico del giudice di primo grado che non ha accolto l'istanza, presentata da alcuni genitori di figli minori, di sospensione dell'ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, nella parte in cui dispone, "la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria" nonché "la sospensione... dell'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia", e ciò in quanto non sono stati forniti elementi decisivi in favore della irragionevolezza della misura contestata, volta alla più rigorosa prevenzione della salute pubblica nell'ambito territoriale di competenza.

Il decreto, nel respingere l'istanza di sospensione del decreto monocratico del T.a.r. per la Campania, sez. V, 9 novembre 2020, n. 2025 (e nn. 2026 e

2027), ha preliminarmente affermato che a fronte degli interessi dedotti dagli appellanti, tutti riferiti a valori costituzionalmente tutelati, vi è l'interesse/dovere di prevenzione e tutela della incolumità e salute pubblica, specialmente nell'attuale fase pandemica Covid-19, che anch'esso trova diretto fondamento nella Costituzione, e sul quale la Regione ha fondato la propria ordinanza impugnata dinanzi al giudice di prime cure.

Si veda in senso analogo Consiglio di Stato, sez. III, decreto cautelare, 10 novembre 2020, n. 6454. *Contra* sulla impossibilità dell'appello del decreto cautelare monocratico sez. IV, ordinanza n. 39 del 11 gennaio 2019; sez. VI, decreto n. 1717 e n. 1715 del 1 aprile 2019.

(12)

La III Sezione rimette alla Corte costituzionale la norma del Codice del terzo settore che destina i contributi per l'acquisto di ambulanze alle sole organizzazioni di volontariato e non anche alle Onlus.

[Consiglio di Stato, sezione III, ordinanza 9 novembre 2020, n. 6908 - Pres. Lipari, Est. Sestini](#)

E' rilevante e non manifestamente infondata la questione di legittimità costituzionale dell'art. 76, d.lgs. 3 luglio 2017, n. 117, recante Codice del terzo settore, a norma dell'art. 1, comma 2, lett. b), l. 6 giugno 2016, n. 106, in relazione agli artt. 2, 3, 4, 9, 18, e 118, comma 4, Cost., nonché in relazione all'art. 76 Cost., per violazione dei principi e criteri direttivi stabiliti dalla legge di delega 6 giugno 2016, n. 106, nella parte in cui destina le risorse di cui all'art. 73, comma 2, lett. c), del citato Codice al sostegno dell'attività di interesse generale delle sole organizzazioni di volontariato operanti nello stesso settore, senza considerare le Onlus, attraverso l'erogazione di contributi per l'acquisto, da parte delle medesime, di autoambulanze, autoveicoli per attività sanitarie e di beni strumentali, utilizzati direttamente ed esclusivamente per attività di interesse generale, che per le loro caratteristiche non sono suscettibili di diverse utilizzazioni senza radicali

trasformazioni, escludendo gli altri enti del Terzo Settore svolgenti le medesime attività di interesse generale.

La presente ordinanza sarà oggetto di apposita News da parte dell'Ufficio studi massimario e formazione.

(13)

La V Sezione chiarisce che in sede di presentazione dell'offerta di gara i costi indiretti della commessa non vanno computati nel costo della manodopera.

[Consiglio di Stato, sezione V, sentenza 3 novembre 2020, n. 6786 - Pres. Severini, Est. Di Matteo](#)

Nel costo della manodopera per l'esecuzione del contratto di appalto la cui indicazione è prescritta in offerta dall'art. 95, comma 10, d.lgs. n. 50 del 2016 non deve essere ricompresa anche la retribuzione dei dipendenti o consulenti esterni (cd. "costi indiretti della commessa" poiché relativi al personale di supporto all'esecuzione dell'appalto o a servizi esterni), che sono impiegati dall'operatore economico per diversi (o, tutti) gli appalti assunti e non per un singolo e specifico appalto.

Non rientra nella discrezionalità dell'amministrazione appaltante quella di imporre o di esigere un determinato contratto collettivo nazionale di lavoro, tanto più qualora una o più tipologie di contratti collettivi possano anche solo astrattamente adattarsi alle prestazioni oggetto del servizio da affidare.

(14)

La III Sezione si pronuncia sul risarcimento del danno ingiusto derivante dal mancato esercizio dell'attività amministrativa obbligatoria.

[Consiglio di Stato, sezione III, sentenza 2 novembre 2020, n. 6755 - Pres. Lipari, Est. Nocelli](#)

L'ingiustizia del danno e, quindi, la sua risarcibilità per il ritardo dell'azione amministrativa è configurabile solo ove il provvedimento favorevole sia stato adottato, sia pure in ritardo, dall'autorità competente ovvero sarebbe dovuto essere adottato, sulla base di un giudizio prognostico effettuabile sia in caso di adozione di un provvedimento negativo sia in caso di inerzia reiterata, in esito al procedimento.

Ha ricordato la Sezione che il tempo dell'azione amministrativa non è un bene in sé, ma la misura di un bene consistente nella soddisfazione dell'interesse ottenibile soltanto mediante il legittimo, tempestivo, esercizio della stessa azione amministrativa.

La Sezione ha quindi aderito all'indirizzo secondo cui l'espreso riferimento al danno ingiusto – contenuto nell'art. 2-bis, l. n. 241 del 1990, così come nel comma 2 dell'art. 30 c.p.a., secondo cui può essere chiesta la condanna al risarcimento del danno ingiusto derivante dall'illegittimo esercizio dell'attività amministrativa o dal «mancato esercizio di quella obbligatoria» – induce a ritenere che per poter riconoscere la tutela risarcitoria in tali fattispecie, come in quelle in cui la lesione nasce da un provvedimento espresso, non possa in alcun caso prescindere dalla spettanza di un bene della vita, atteso che è soltanto la lesione di quest'ultimo che qualifica in termini di ingiustizia il danno derivante tanto dal provvedimento illegittimo e colpevole dell'amministrazione quanto dalla sua colpevole inerzia e lo rende risarcibile.

Il giudizio prognostico sulla spettanza del bene della vita si presenta come un'applicazione particolare dei principi generali in tema di nesso di causalità materiale e mira a stabilire quale sarebbe stato il corso delle cose se il fatto antigiusuridico non si fosse prodotto e, cioè, se l'amministrazione avesse agito correttamente.

La IV Sezione si pronuncia sulla permanenza o nomina nella Commissione tributaria del componente, designato dalla Regione siciliana del C.g.a., dopo la cessazione delle funzioni di magistrato.

[Consiglio di Stato, sezione IV, sentenza 27 ottobre 2020, n. 6558 - Pres. Poli, Est. Conforti](#)

Il componente designato dalla Regione siciliana del Consiglio di giustizia amministrativa della Regione Siciliana, cessato all'esito del sessennio previsto dall'art. 6, comma 4, d.lgs. n. 373 del 2003, può continuare ad essere componente delle commissioni tributarie in qualità di magistrato amministrativo a riposo, escludendosi però qualsivoglia altro effetto giuridico favorevole per il medesimo.

(16)

Il T.a.r. declina la giurisdizione in relazione al ricorso proposto da un magistrato avverso la determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha escluso la sua permanenza quale componente del Consiglio dopo il suo collocamento per raggiunti limiti di età.

[T.a.r. per il Lazio, sezione I, sentenza 13 novembre 2020, n. 11814 - Pres. Savo Amodio, Est. Brancatelli](#)

Il T.a.r. ha dichiarato inammissibile per difetto di giurisdizione il ricorso proposto da un magistrato avverso la determinazione del Consiglio Superiore della Magistratura che ha escluso la sua permanenza quale componente del Consiglio dopo il suo collocamento per raggiunti limiti di età, avendo la situazione giuridica di cui si chiede la tutela consistenza,

nonostante la veste provvedimentale assunta dalla delibera del C.S.M. impugnata, di diritto soggettivo.

(17)

Il T.a.r. per la Campania si pronuncia in via monocratica sulla didattica a distanza nella Regione Campania nella scuola dell'infanzia e primaria.

[T.a.r. per la Campania, Napoli, sezione V, decreto cautelare 9 novembre 2020, n. 2025 – Pres. ed Est. Abbruzzese](#)

Il T.a.r. ritiene che debba essere respinta la richiesta di sospensione cautelare monocratica, presentata da genitori esercenti la potestà su figli minori, dell'ordinanza n. 89 del 5 novembre 2020 del Presidente della Regione Campania, nella parte in cui dispone, "la sospensione delle attività didattiche in presenza per la scuola primaria" nonché "la sospensione... dell'attività in presenza nelle scuole dell'infanzia", e ciò in quanto l'intervenuta emanazione del d.P.C.M. 4 novembre 2020 non esclude la persistente possibilità, per le Autorità sanitarie regionali e locali, di adottare misure più restrittive in presenza di situazioni sopravvenute.

Consiglio di Stato – Pareri

(18)

[Consiglio di Stato, sezione I consultiva, 13 novembre 2020, n. 1807 – Pres. \(ff.\) Quadri, Est. Neri](#)

La Sezione normativa ha ribadito che, al fine di garantire il corretto equilibrio istituzionale, deve essere esclusa la «possibilità di richiedere pareri

facoltativi su materie o fattispecie per le quali già siano pendenti o in corso di attivazione controversie giurisdizionali», come si desume dall'art. 33, comma 1, r.d. 26 giugno 1924, n. 1054.

Va, altresì, esclusa la possibilità di emettere pareri su aspetti minimali relativi ad «un ordinario segmento del procedimento amministrativo» in quanto il supporto consultivo, da un lato, non può e non deve sostituirsi all'amministrazione nel dovere di provvedere e, dall'altro, non può invadere l'ambito di operatività delle attribuzioni dell'Avvocatura dello Stato nella sua funzione generale di consulenza alle pubbliche amministrazioni.

Ciò è pienamente coerente con l'idea "di un'evoluzione sostanziale delle funzioni consultive del Consiglio di Stato di cui all'art. 100 della Costituzione" e con la necessità di inquadrare le funzioni consultive "in una visione sistemica e al passo coi tempi, confermando il ruolo del Consiglio di Stato come un *advisory board* delle Istituzioni del Paese anche in un ordinamento profondamente innovato e pluralizzato". Così ragionando le funzioni consultive del Consiglio di Stato si rivolgono, nella prassi più recente, oltre che a singoli 'atti', anche a sostenere "i 'processi' di riforma, accompagnandoli in tutte le loro fasi e indipendentemente dalla natura degli atti di attuazione, fornendo sostegno consultivo ai soggetti responsabili dell'attività di implementazione".

Ha, quindi, concluso la Sezione che l'attività consultiva - diversa da quella relativa alla decisione dei ricorsi straordinari o all'emissione di pareri sugli atti regolamentari - può essere esercitata solo quando si chiede l'interpretazione in via generale di una norma di legge o nelle altre ipotesi previste dall'articolo 17, comma 25, legge 15 maggio 1997, n. 127 (*schemi generali di contratti-tipo, accordi e convenzioni predisposti da uno o più ministri*).

Normativa ed altre novità di interesse

(19)

[Decreto legge 9 novembre 2020, n. 149](#) Ulteriori misure urgenti in materia di tutela della salute, sostegno ai lavoratori e alle imprese e giustizia, connesse all'emergenza epidemiologica da COVID-19. (GU Serie Generale n. 279 del 09-11-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 09/11/2020;

(20)

[Decreto legge 7 novembre 2020, n. 148](#) Disposizioni urgenti per il differimento di consultazioni elettorali per l'anno 2020. (GU Serie Generale n. 278 del 07-11-2020).

Entrata in vigore del provvedimento: 08/11/2020.